



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

IL GIUDICE

della causa n. 309/2017 R.G.A.C., ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. La domanda proposta contro il Comune di Benevento è infondata: «*Il diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, non essendo configurabile tra quest'ultimo e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, né potendo trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato.*» (Cass. civ., Sez. III, 25.9.2014, n. 20193; in precedenza, in senso negativo, già Cass. civ., Sez. Lav., 1°.12.2011, n. 25690).

2. La domanda proposta contro l'assicuratore è, anch'essa, infondata.

Le polizze assicurative (art. 26 delle norme contrattuali dell'una e dell'altra) si riferiscono alle spese sostenute per la difesa, e così pure l'art. 173, d. lgs. 209/2005.

La difesa personale non è prevista.

L'attività prestata in favore di se medesimi non genera una spesa, ma, se del caso, una diminuzione patrimoniale, consistente nella perdita della somma che si sarebbe potuta trarre dall'esecuzione, nello stesso lasso di tempo, di un'attività retribuita: si pongono, dunque, problemi che esulano completamente dalla vicenda in esame.

La domanda contro l'assicuratore non può essere accolta neppure sotto il più limitato profilo del rimborso delle spese vive: le quali non sono documentate, eccetto che per la copia fotostatica di uno scontrino, di euro 33,00, emesso da una società corrente in Napoli, nello stesso mese ed anno del deposito della memorie difensiva presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale di Napoli della Corte dei Conti: dallo scontrino veniva tratta la copia, senza che esso fosse neppure disteso



completamente, e non si riesce a leggere per intero il giorno di emissione, né la denominazione precisa della società emittente: e, in ogni caso, non è stato dedotto, né si comprende, a quale prestazione esso fosse relativo.

3. Le spese di lite possono essere compensate sia nel rapporto tra il ricorrente e la società (la questione del pagamento dell'equivalente del compenso professionale, in caso di difesa personale, non risulta mai trattata dalla giurisprudenza di legittimità), sia nel rapporto tra il primo ed il Comune di Benevento (le cui difese prescindono completamente dai profili esaminati dal Giudice).

P.Q.M.

1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Si comunichi.

Benevento, 27 Ottobre 2017

IL CASO.it
IL GIUDICE

DOTT. LUIGI GALASSO

